



COMUNE DI ORVIETO

PROVINCIA DI TERNI

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERA UFFICIO CULTURA AVENTE IL SOTTOINDICATO OGGETTO:

APPROVAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE "LIVIO ORAZIO VALENTINI" E ADESIONE DEL
COMUNE DI ORVIETO IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE.-

Il resoconto del dibattito sull'argomento in oggetto viene rinviato all'apposito verbale di seduta.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Orvieto vuole ricordare la figura di Livio Orazio Valentini mantenendo alto il significato del suo lavoro e della sua arte in forza anche del fatto che, lo stesso, fu uomo di spiccata e originale sensibilità artistica;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si vuole divulgare, mantenere e rafforzare il ricordo della sua figura di uomo e di artista e che è intenzione, dell'Amministrazione Comunale, istituire un'Associazione culturale che tenga viva la memoria di Livio Orazio Valentini;

Che il Comune di Orvieto, a tal uopo, intende essere socio fondatore dell'Associazione predetta che si titolerà "Associazione Livio Orazio Valentini";

Che l'Associazione non avrà scopo di lucro come meglio specificato nella bozza di statuto dell'Associazione, che alla presente, si allega sub A);

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune di Orvieto, con il presente atto, intende istituire l'Associazione Livio Orazio Valentini e vi aderirà in qualità di socio fondatore;
2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo statuto dell'"Associazione Livio Orazio Valentini" composto di n. 15 articoli e che, alla presente, si allega sub A) per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri sulla proposta espressi dagli organi interni, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto;

Consiglieri presenti n. _____

Consiglieri votanti n. _____

APPROVA

La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti _____

ASSOCIAZIONE LIVIO ORAZIO VALENTINI

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART.1

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata LIVIO ORVAZIO VALENTINI a norma dell'art. 36 e segg. c.c.. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi in materia.

SEDE E DURATA

ART.2

Essa ha sede in Orvieto inn.....La durata dell'Associazione è illimitata.

FINALITA'

ART. 3

L'Associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e si pone come oggetto principale quello di:

- Divulgare, mantenere e rafforzare la figura di Livio Orazio Valentini e il significato del suo lavoro e della sua arte per la città di Orvieto;
- proporre e diffondere la cultura dell'arte moderna e contemporanea;
- promuovere percorsi d'arte e scambi interculturali;

Per il perseguimento dei propri scopi organizza mostre, seminari, pubblicazioni, eventi, ecc.

Detta attività è infatti essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto.

Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono tali da inquadrare l'associazione nella tipologia delle associazioni culturali.

L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopraindicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita di qualifica.

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori dell'Associazione come indicato dall'Atto Costitutivo;
- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. le quote associative periodiche versate dai soci;
- b. i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto;
- c. il ricavo derivante dall'eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

- d. le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte dei soci, nonché la quota annua di iscrizione all'Associazione, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non viene richiesto nessun ulteriore versamento a titolo di finanziamento delle attività svolte dall'Associazione, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi che il socio può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di adesione e annuale di iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerare finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti *mortis causa*, né rivalutabili. L'Associazione può conseguire utili o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi, nonché di fondi, riserve di capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I SOCI ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati dal presente Statuto volontariamente e in totale assenza di retribuzione:

I soci che aderiscono all'Associazione sono così suddivisi:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell'Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale e che sono indicati dall'Atto Costitutivo.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

Per i soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per l'attività svolta all'interno dell'Associazione e/o all'esterno di essa, salvo il riconoscimento annuale di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di attività specifiche per conto dell'Associazione a copertura di somme rimaste effettivamente a carico.

Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d'età iscritti all'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO ART. 6

Ai fini dell'ammissione l'aspirante socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà di accettare gli scopi perseguiti dall'Associazione, nonché approvare e rispettare interamente le clausole previste nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande.

A tal fine deve tenersi conto dell'ordine di arrivo, nonché delle norme che regolano la sospensione feriale dei termini giudiziari al fine del conteggio dei giorni.

Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima per il tramite di un provvedimento di accoglimento della domanda essa deve intendersi accolta.

La qualifica di socio ordinario si acquista quindi previa iscrizione, a seguito del provvedimento di accoglimento, e successivo versamento della quota associativa. Sono soci fondatori coloro che, indicati dall'Atto Costitutivo, hanno partecipato direttamente alla costituzione dell'Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ART. 7

La qualifica di socio si perde:

- a. per dimissioni. Chiunque aderisce, infatti, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese successivo a quello del quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L'unico caso di recesso immediato previsto è possibile solo in presenza di giusta causa;
- b. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
- c. per ritardato pagamento dei contributi per un periodo di due anni.

Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberare l'efficacia, con effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

In tal caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare le ragioni dell'espulsione del socio dall'Associazione nel provvedimento di esclusione.

In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente Onorario nella persona di Flora Bruno Valentini

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell'elettorato passivo che attivo.

ASSEMBLEA ART. 9

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori e ordinari maggiori d'età.

I soci ordinari e fondatori maggiori d'età sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo.

Ogni socio fondatore o ordinario maggiore d'età ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c.. I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio fondatore ovvero ordinario con diritto di voto.

Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative.

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, e all'indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA ART. 10

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli associati aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio o il rendiconto consuntivo;
- b. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;
- c. delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;
- d. delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ART. 11

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente Statuto e delle vigenti norme;
- c. sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri di cui la maggioranza scelti tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora viene meno la maggioranza dei Consiglieri, in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina del Presidente e del Segretario Tesoriere;
- emanazione di provvedimenti di ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;

- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- fissazione delle eventuali quote associative annuali;
- revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberazione su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora lo ritenga necessario.

La convocazione viene effettuata mediante lettera contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora e all'indicazione del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima; anche se in assenza di tali formalità il Consiglio risulta validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- con il voto favorevole dei consiglieri presenti; in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 13

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi, e in giudizio dell'Associazione.

Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.

Al Presidente sono inoltre concessi poteri di sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell'Associazione.

COMPITI SEGRETARIO E TESORIERE ART. 14

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'organo.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione, si occupa della contabilità dell'Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione. Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Tesoriere;
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli art. 2219 e 2220 c.c. e di quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto;
- di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, da due Consiglieri.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ART. 15

L'Associazione in caso di scioglimento devolgerà il patrimonio ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, titolo II, del Codice Civile e D. L.gs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.